



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Approvata in Senato la nuova disciplina dei procedimenti in Cassazione

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Nelle società di persone la responsabilità illimitata non scatta nei rapporti tra i soci

Non sussiste la bancarotta patrimoniale se la scelta imprenditoriale è giustificata

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Obbligo di versamento solo in seguito alla sottoscrizione del capitale

Inderogabile il principio di non impugnabilità della delibera sul bilancio dopo l'approvazione di quello successivo

Interpretazione del contratto definitivo contenente disposizioni diverse dal preliminare

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'obbligo di mediazione grava sull'opponente

Il socio accomandante non può agire nei confronti dell'amministratore

Approvata in Senato la nuova disciplina dei procedimenti in Cassazione

Disegno di Legge del 19 ottobre 2016 n. 2550

È stato approvato in via definitiva in Senato lo scorso 19 ottobre il Disegno di Legge di conversione del D.L. 168/2016 recante *“misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”*, il quale non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

[torna su](#)

Nelle società di persone la responsabilità illimitata non scatta nei rapporti tra i soci

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 19 ottobre 2016 n. 21066

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci di una s.n.c. per le obbligazioni sociali, non opera nell’ambito dei rapporti tra i soci stessi. Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, l’art. 2291 cod. civ. – il quale prevede la responsabilità illimitata dei soci – opera esclusivamente in favore dei terzi estranei alla società. In particolare, la limitazione di responsabilità tra i soci si fonda sulla struttura stessa delle società di persone, a cui l’ordinamento riconosce mera soggettività, ma non personalità giuridica perfetta, cioè un’autonomia patrimoniale limitata, sancita da regole che hanno il preciso scopo di garantire la tutela di interessi dei terzi e che, di conseguenza, non possono trovare applicazione nei rapporti tra i soci stessi.

[torna su](#)

Non sussiste la bancarotta patrimoniale se la scelta imprenditoriale è giustificata

Corte di Cassazione – Sezione Civile - Sentenza del 18 ottobre 2016 n. 44103

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta patrimoniale, è necessario che la condotta addebitata sia in grado di determinare quantomeno il pericolo di una effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale che non trovi una sua giustificazione in una scelta gestionale compatibile con la logica d’impresa. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che non sia da qualificare come illecita la scelta dei vertici aziendali di dare seguito ad un contratto preliminare con cui la società si era impegnata ad acquistare un immobile di grande valore, nonostante non potesse più ritenersi giuridicamente obbligata a concludere la transazione. In particolare, l’operazione in esame non è rilevante ai fini della configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale, poiché *“anche qualora dovesse ammettersi che la fallita avrebbe potuto legittimamente sottrarsi alla stipulazione del contratto definitivo, ciò ancora non è sufficiente per attribuire valore dissipatorio o distrattivo alla decisione di concluderlo”*. Infatti, occorre in ogni caso verificare se la scelta imprenditoriale trovi o meno una giustificazione economica e abbia effettivamente messo a repentaglio la conservazione della garanzia patrimoniale della società.

[torna su](#)

Obbligo di versamento solo in seguito alla sottoscrizione del capitale

Tribunale di Roma – Sentenza del 25 agosto 2016

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha chiarito che la deliberazione di aumento del capitale sociale, seppur necessaria non è sufficiente a produrre l'effetto modificativo del contratto sociale né a far sorgere in capo ai singoli soci l'obbligo al versamento del capitale sociale. Infatti, il predetto obbligo per il singolo socio sorge esclusivamente in seguito alla successiva manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertogli in opzione. In particolare, il negozio di sottoscrizione ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore e la società. Pertanto, soltanto in seguito al perfezionamento del negozio sorge in capo al socio, o al terzo sottoscrittore, l'obbligo previsto dall'art. 2439 cod. civ. di versare alla società almeno il 25% del valore nominale del nuovo capitale sottoscritto.

[torna su](#)

Inderogabile il principio di non impugnabilità della delibera sul bilancio dopo l'approvazione di quello successivo

Tribunale di Milano – Sentenza del 6 luglio 2016 n. 8436

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha stabilito che il dispositivo contenuto all'interno dell'art. 2434-bis cod. civ. è inderogabile e che, pertanto, è sempre inammissibile la domanda di nullità o di annullabilità delle deliberazioni di approvazione del bilancio, qualora quest'ultima venga proposta dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo; tale decadenza è inoltre rilevabile d'ufficio dal giudice. Infatti l'articolo in parola prevede proprio l'impossibilità di richiedere la nullità o l'annullabilità delle deliberazioni di approvazione del bilancio, qualora quest'ultima venga richiesta dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Come affermato dalla Suprema Corte, l'articolo in oggetto è volto a tutelare una serie di interessi generali, tra cui: *i)* la stabilità delle deliberazioni societarie; *ii)* la preclusione di discussioni su situazioni esaurite; *iii)* la tutela rispetto ad azioni strumentali.

[torna su](#)

Interpretazione del contratto definitivo contenente disposizioni diverse dal preliminare

Tribunale di Milano – Sentenza del 10 giugno 2016 n. 7221

Con la Sentenza in commento il Tribunale di Milano ha affermato che nell'ipotesi in cui il promissario acquirente e il promittente venditore, dopo aver previsto nel preliminare a garanzia dell'adempimento delle rispettive obbligazioni, determinate garanzie convenzionali, non le abbiano in tutto o in parte riprodotte all'interno del contratto definitivo, deve presumersi che le parti vogliano ritenere quelle previsioni superate dalla definitiva regolamentazione dei rispettivi interessi. Pertanto è precluso ad entrambi il diritto di invocare le originarie garanzie aggiuntive eventualmente pattuite nel contratto preliminare. Tuttavia, ogni qual volta il contratto preliminare abbia un contenuto più complesso di quello sopra delineato, contenente accordi e pattuizioni ulteriori non riprodotte nel definitivo, rispetto a quelle meramente prodromiche alla conclusione dello stesso, vale piuttosto la presunzione contraria. In particolare, nella predetta circostanza sarà necessario di volta in volta interpretare la volontà delle parti, secondo i criteri dell'art. 1362 cod. civ., al fine di determinare la sussistenza o meno di un comune intento a lasciar cadere o meno quelle autonome clausole dell'accordo precedente.

[torna su](#)

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'obbligo di mediazione grava sull'opponente

Tribunale di Vasto – Sentenza del 30 maggio 2016

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Vasto, conformandosi ad una precedente pronuncia della Corte di Cassazione, ha stabilito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.L. 28/2010, grava sulla parte opponente. Conseguentemente, in caso di mancata attivazione della predetta procedura, da intendersi come condizione di procedibilità, il giudice avrà l'onere di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'onere in questione gravi sul debitore opponente in quanto è quest'ultimo ad avere un interesse alla prosecuzione del giudizio e che, dunque, dovrà subire le conseguenze della declaratoria di improcedibilità.

[torna su](#)

Il socio accomandante non può agire nei confronti dell'amministratore

Corte d'Appello di Napoli – Sentenza del 4 aprile 2016

Con la Sentenza in oggetto, la Corte d'Appello di Napoli ha stabilito che il socio accomandante non può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società in accomandita semplice. Infatti, basandosi sul dispositivo contenuto all'interno dell'art. 2260, comma 2, cod. civ., il quale dispone che gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società (e non anche dei soci), si evince che l'azione sociale diretta all'affermazione della responsabilità dell'amministratore può essere promossa solo dalla società e non anche dai soci. Diversamente, questi ultimi possono agire nei confronti dell'amministratore esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. Di conseguenza, per ottenere il risarcimento non basta che il pregiudizio lamentato dal socio sia il mero riflesso dei danni eventualmente provocati al patrimonio sociale; è invece necessario che si siano verificati "danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori".

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it